

DECRETO N. 1549

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;
- VISTO** il regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT;
- VISTO** il Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT emanato con Decreto n. 1488 del 13 gennaio 2020;
- VISTA** la necessità di aggiornare le vigenti disposizioni a seguito di alcune criticità emerse nell'ultimo anno accademico;
- VISTA** le delibere del Senato Accademico del 30 settembre 2020 e del 28 ottobre 2020;

DECRETA

Il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT" emanato con D.R. n. 1488 del 13 gennaio 2020 è sostituito dal testo allegato

Roma, 29 ottobre 2020


Prof. Francisco Matte Bon

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071, convertito in L. n. 78 del 2 gennaio 1936, le sanzioni e il procedimento disciplinare applicabili agli studenti dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, di seguito Ateneo, in caso di accertamento di illecito disciplinare di cui al successivo art. 2.
2. Per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti a qualunque titolo ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master, Corsi di Dottorato, Corsi di Specializzazione e qualsiasi altro corso organizzato dall'Ateneo.
3. Agli effetti del presente Regolamento, sono considerati studenti anche gli iscritti ad altre Università, ivi comprese quelle straniere, ammessi, sulla base di apposite Convenzioni, alla frequenza dei Corsi o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.
4. Il presente regolamento può essere modificato mediante apposito Decreto Rettorale.

Art. 2 – Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno dei locali dell'Ateneo, o di altre sedi con esso convenzionate, sia al di fuori di essi, purché riguardanti direttamente o indirettamente il rapporto in essere tra lo studente e l'Ateneo quando:
 - a. Provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti, posseduti o gestiti a qualunque titolo;
 - b. Arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari e all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
 - c. Violi una qualunque prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo o dalla Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti dell'Università degli Studi Internazionali di Roma;
 - d. Comporti l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria, il libretto degli esami, i verbali d'esame o altro atto inerente alla predetta carriera;
 - e. Impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
 - f. Rilasci dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere vantaggi o servizi di qualsiasi genere, patrimoniali o non patrimoniali, per sé stesso o per altri;
 - g. Plagi nella stesura della tesi di laurea o di dottorato o di qualsiasi altro elaborato scritto.
2. Inoltre, costituisce illecito disciplinare qualsiasi condotta che sia gravemente offensiva dell'immagine dell'Ateneo, nonché offensiva della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università, o comunque tenga atteggiamenti discriminatori con riferimento all'etnia, alla religione, al genere, all'orientamento sessuale e/o politico.

3. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2, non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive e ogni altra forma di protesta degli studenti, anche individuali, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose, in conformità della normativa vigente.
4. Ai fini delle valutazioni disciplinari, non può essere preso in considerazione il rendimento universitario dello studente.

Art. 3 – Tipologia dei provvedimenti disciplinari

1. In caso di illecito disciplinare di cui al precedente art. 2, le sanzioni disciplinari applicabili sono:
 - a. Ammonizione verbale, per illeciti di lieve entità;
 - b. Interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori o in altre strutture dell'Ateneo o con esso convenzionate, ivi compreso il tirocinio;
 - c. Esclusione da uno o più esami di profitto, anche per uno o più appelli e/o sessioni, o esclusione dalla prova finale o dagli esami di laurea per una o più sessioni;
 - d. Esclusione temporanea da tutta l'attività universitaria, con conseguente perdita di lezioni, sessioni d'esame e/o di verifica e di qualsiasi altra attività, per un periodo non superiore a tre (3) anni.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono tra loro cumulabili.
3. Nel determinare la sanzione da irrogare, si dovrà tenere conto della gravità del fatto e delle sue conseguenze, della personalità dello studente, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa specie commessi precedentemente.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'impossibilità per lo studente, per l'intero periodo di applicazione della specifica sanzione di:
 - Partecipare a qualunque titolo alle attività universitarie, inclusa l'eventuale rappresentanza in organi accademici;
 - Ottenere benefici economici e/o l'assegnazione di collaborazioni a qualsiasi titolo da parte dell'Ateneo.
5. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta automaticamente la sospensione di quest'ultimo procedimento.
6. L'eventuale archiviazione del procedimento disciplinare o l'irrogazione della sanzione da esso scaturente non preclude all'Ateneo la possibilità di esperire ogni possibile azione sulla base delle leggi vigenti, anche in sede penale e civile, volta alla tutela dell'immagine dell'Ateneo ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti contestati.
7. In linea con i principi di onestà che l'Ateneo intende promuovere, nei casi ritenuti di minore gravità, agli studenti sorpresi a copiare un esame, o che riproducano in esami, tesi e tesine, ancorché mnemonicamente, testi di altri senza indicare le fonti, si applicherà automaticamente la sanzione della sospensione da tutti gli esami della sessione in corso. Qualora l'illecito avvenga nella seconda

metà della sessione, o dopo l'inizio dei secondi appelli, lo studente potrà essere escluso anche dal primo appello della sessione successiva.

8. Anche nei casi di particolare tenuità di cui al precedente comma 7, agli studenti recidivi non potrà applicarsi una sanzione inferiore alla sospensione da tutti gli esami per due sessioni, oltre quella nella quale si svolge l'illecito.
9. In tutti i casi in cui non si incontrino i requisiti di particolare tenuità del fatto di cui al comma 7 del presente articolo, l'illecito sarà oggetto di valutazione secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 4 – Competenza

1. La competenza disciplinare sullo studente spetta al Rettore ed al Senato Accademico.
2. La sanzione dell'ammonizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) è adottata verbalmente dal Rettore.
3. Le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) sono deliberate dal Senato Accademico.
4. In riferimento alle sanzioni di cui al precedente comma ed in attesa dell'irrogazione della sanzione definitiva, il Rettore può adottare la misura cautelare ritenuta maggiormente idonea ad evitare e prevenire la reiterazione di fatti della stessa natura. La durata della misura cautelare non può in ogni caso eccedere i tre (3) mesi ed è computata nella sanzione definitiva.

TITOLO II – ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

Art. 5 – Notizia dell'illecito disciplinare e attività di indagine

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, deve darne immediata informazione per iscritto al Rettore in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.
2. Non appena ricevuta notizia dell'illecito disciplinare, come definito ai sensi del presente Regolamento, il Rettore procede allo svolgimento delle attività ritenute necessarie a valutare l'effettiva esigenza di avvio del procedimento disciplinare. Nell'espletamento delle predette attività, il Rettore può decidere di avvalersi dei competenti uffici di Ateneo.
3. Ogni eventuale accertamento del Rettore deve essere concluso entro trenta (30) giorni solari dalla ricezione della notizia dei fatti, salva la possibilità di proroga, per una sola volta e fino ad ulteriori quindici (15) giorni solari, da motivarsi adeguatamente.
4. Ove si ritengano sussistenti gli estremi dell'illecito disciplinare, necessari e sufficienti per procedere, il Rettore avvia il procedimento disciplinare, comunicandolo per iscritto all'interessato e trasmettendo contestualmente gli atti alla Commissione di disciplina, di cui al successivo art. 6.
5. Quando dall'informativa di cui al comma 1 del presente articolo risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata comunicazione al legale rappresentante dell'Università ai fini della trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6 – Commissione di disciplina

1. Su proposta del Senato Accademico, il Rettore nomina una apposita Commissione di disciplina (nel prosieguo, anche solo Commissione), per l'accertamento degli illeciti disciplinari sanzionabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d).
2. La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede, da due professori o di ruolo ovvero da un professore e un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante senza diritto di voto, e da un rappresentante degli studenti, designato di comune accordo dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione. Per ciascun membro, ad eccezione del Rettore, è nominato un membro supplente. L'attività di componente della Commissione è svolta a titolo gratuito;
3. La Commissione dura in carica tre anni dalla sua costituzione e i suoi componenti restano in carica per non più di due mandati consecutivi. In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti il Rettore provvede alla sostituzione, sentito il Senato Accademico. I membri supplenti della Commissione permangono in carica sino alla conclusione naturale del mandato in essere.
4. Al fine di non rallentare i lavori della commissione, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori della Commissione di uno dei suoi membri ovvero in caso di opportunità, subentra il membro supplente corrispondente, il quale porta avanti il lavoro fino alla conclusione del procedimento in corso. In caso di impossibilità di partecipazione per il Rettore o per il suo delegato, ovvero in caso di opportunità di astensione, subentra un altro docente incaricato dal Rettore.
5. La Commissione può essere integrata da ulteriori componenti specificamente designati dal Rettore per la trattazione di specifiche esigenze.
6. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione deve procedere all'audizione dello studente. Può altresì acquisire documenti, pareri di esperti dalla stessa incaricati, sentire testimoni ed avvalersi della consulenza del competente personale di Ateneo e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria. Lo studente può chiedere alla Commissione di compiere attività istruttorie, purché adeguatamente motivate dallo studente stesso e laddove ritenute utili e pertinenti dalla medesima Commissione ai fini dell'accertamento dell'illecito disciplinare.
7. Di ogni operazione deve essere redatto verbale in forma riassuntiva, sottoscritto dai componenti la Commissione e da ciascun intervenuto.
8. Laddove, nel corso dell'attività istruttoria, vengano accertati fatti che possano costituire reato, la Commissione informa senza indugio il Rettore, il quale provvede ad informare il legale rappresentante dell'Università ai fini della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del presente Regolamento.
9. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantacinque (45) giorni solari dal ricevimento degli atti da parte del Rettore, salva la possibilità di motivata richiesta di proroga non superiore a quindici (15) giorni solari. A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione trasmette al Rettore gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale viene esposta la ricostruzione dei fatti, l'esito delle indagini effettuate e formulata una conseguente proposta di archiviazione o di adozione di una delle sanzioni disciplinari previste all'art. 3 del presente Regolamento.

10. Nel caso in cui sia proposta l'archiviazione, il Rettore dispone la stessa nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre dieci (10) giorni. Nel caso in cui la Commissione proponga la sanzione dell'ammonizione verbale, il Rettore adotta tale provvedimento entro dieci (10) giorni. Nel caso di proposta di applicazione di una diversa sanzione, il Rettore trasmette gli atti predisposti dalla Commissione al Senato Accademico, organo competente a deliberare sull'irrogazione della sanzione. Quest'ultimo delibera l'irrogazione della sanzione proposta a maggioranza semplice dei suoi componenti. La definizione del procedimento da parte del Senato Accademico deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione ad esso, da parte del Rettore, della proposta della Commissione di disciplina.
11. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti al procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.
12. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 7 – Diritti dello studente sottoposto a procedimento disciplinare

1. Qualora si ritengano sussistenti gli estremi dell'illecito disciplinare ai sensi dell'art. 5 comma 4 del presente Regolamento, il Rettore invia allo studente l'avviso di apertura del procedimento, indicando la contestazione del fatto addebitato in forma chiara e precisa.
2. È in facoltà dello studente:
 - a) essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati, ovvero rinunciare a tale possibilità;
 - b) prendere visione delle attività istruttorie sino a quel momento compiute;
 - c) farsi assistere da persona di sua fiducia;
 - d) presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a difesa ed indicare eventuali prove da assumere;
 - e) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
3. Tra la convocazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a sette (7) giorni.
4. La decorrenza dei termini di cui al presente Regolamento è sospesa nel periodo dal 1 al 31 agosto di ogni anno e nel periodo dal 15 dicembre al 10 gennaio di ogni anno.

TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

Art. 8 – Adempimenti connessi all'applicazione dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti relativi alle sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento devono essere motivati.
2. I provvedimenti disciplinari o di archiviazione deliberati dagli organi competenti sono resi esecutivi mediante Decreto Rettorale.
3. Il Rettore, qualora all'esito delle attività istruttorie della Commissione di disciplina, si trovi a dover irrogare la sanzione dell'ammonizione verbale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, procede verbalmente. Dell'irrogazione dell'ammonizione è comunque redatto specifico verbale.

4. Parimenti, nel caso di irrogazione di sanzioni da parte del Senato Accademico è redatto verbale. A tutela della riservatezza dell'interessato, del predetto verbale del Senato Accademico viene reso pubblico solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo dello studente.
5. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente Regolamento, il Rettore provvede, con proprio decreto, all'annullamento in autotutela degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati, contraffatti e di quelli che da essi dipendono.
6. Dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani.
7. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con un provvedimento di archiviazione, allo studente sottoposto a misura cautelare deve essere consentito, per quanto possibile, di recuperare le sedute d'esame o la sessione dell'esame finale, cui avrebbe avuto diritto di partecipare in assenza della predetta misura cautelare.
8. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente.
9. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti di UNINT, ovvero in mobilità a qualsiasi titolo presso UNINT, sono comunicate alle Università di appartenenza.

TITOLO IV – ILLECITI CONSTATATI DOPO LA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DELLO STUDENTE CON L'ATENEO

Art. 9 – Tipologia di illeciti constatati dopo la conclusione del rapporto con l'ateneo

1. Fanno parte di questo titolo gli illeciti emersi successivamente:
 - a) Alla conclusione degli studi presso UNINT con conseguimento del titolo;
 - b) Al trasferimento dello studente ad altro Ateneo;
 - c) Alla rinuncia agli studi presso UNINT;
 - d) Alla conclusione del periodo trascorso presso UNINT da uno studente di altro Ateneo, nel contesto di convenzioni e/o programmi di scambio.

Art. 10 – Procedura

1. Qualora emerga notizia di un illecito riconducibile ad uno dei casi previsti al precedente articolo 9, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento.
2. Nel caso di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), UNINT può decidere di revocare in autotutela il titolo conseguito, concedendo all'ex studente la possibilità di riprendere gli studi, al fine di concluderli correttamente. Di tale revoca verrà data comunicazione a tutti gli Atenei italiani, nonché idonea pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito dell'Università.
3. Nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettere b), c) e d), fermo restando quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo, UNINT può decidere di trasmettere gli atti all'Ateneo di appartenenza dello studente all'epoca dell'illecito, ovvero all'Ateneo nel quale lo studente si è trasferito successivamente all'illecito, ovvero all'eventuale Ateneo nel quale lo studente si sia iscritto successivamente alla rinuncia agli studi presso UNINT.

TITOLO V – IMPUGNAZIONI

Art. 11 – Reclamo e disposizioni transitorie e finali

1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso reclamo al Rettore, da presentarsi per iscritto entro trenta (30) giorni solari dalla data della comunicazione.
2. Il reclamo è depositato presso l'Ufficio del Rettore, ovvero trasmesso per posta con raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale dell'Ateneo. In caso di trasmissione postale, farà fede la data di presentazione all'ufficio postale.
3. Una volta ricevuto il reclamo, il Rettore lo trasmette al Senato Accademico. Quest'ultimo che decide entro trenta (30) giorni solari, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Resta ferma la possibilità di ricorrere, in sede giurisdizionale, contro i provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
6. Per il calcolo delle scadenze dei termini di cui al presente Regolamento non si computa il *dies a quo*.
7. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo on line dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT.